

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Corte di giustizia del 23 novembre 2017 (numero di riferimento 2017/2046) di rigetto dell'offerta della ricorrente presentata riguardo al bando di gara 2017/S 002-001564 per traduttori freelance di lingua greca.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non era accompagnata né da una serie definita di criteri che stabilissero il livello qualitativo delle traduzioni richiesto nella procedura di appalto, né da alcun tipo di foglio delle correzioni o di rapporto comparativo, che potesse dimostrare per quali ragioni, secondo la convenuta, la prova di traduzione presentata dalla ricorrente non aveva raggiunto gli standard minimi richiesti. La ricorrente lamenta, a tal proposito, l'insufficiente motivazione della decisione impugnata e la mancanza di trasparenza della procedura di selezione.

---

### Ricorso proposto il 5 febbraio 2018 — Rodriguez Prieto / Commissione

(Causa T-61/18)

(2018/C 134/32)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire,

- in via principale, che la Commissione è condannata al risarcimento dei danni da esso subiti e quindi a versargli la somma di EUR 68 831 a titolo di danno materiale e di EUR 100 000 a titolo di danno morale;
- in subordine, che la decisione, recante rigetto d'assistenza, del 28 marzo 2017, è annullata;
- in ogni caso, che la Commissione è condannata alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente sostiene, in via principale, che la Commissione ha compiuto un illecito amministrativo travisando il suo status di informatore e causandole in tal modo un danno materiale e un danno morale che spetterebbe all'istituzione risarcire. In subordine, la parte ricorrente sostiene che l'istituzione ha violato l'articolo 24 dello statuto negandole l'assistenza prevista da tale disposizione all'esito del procedimento penale.

---

### Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Causa T-63/18)

(2018/C 134/33)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo TORRO Grande Meat in Style — Domanda di registrazione n. 14 744 452

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/12/2017 nel procedimento R 1776/2017-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui respinge l'impugnazione avverso la decisione della divisione di opposizione;
- condannare l'EUIPO ed il gruppo Osborne S.A. alle spese sostenute dalla «Torro Entertainment» Ltd. relativamente al procedimento dinanzi alla Corte ed ai procedimenti di ricorso e di opposizione.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'obbligo di motivazione e dell'obbligo di diligenza.

---

## **Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Venezuela / Consiglio**

**(Causa T-65/18)**

(2018/C 134/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, nei limiti in cui le sue disposizioni riguardano la ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando le misure restrittive senza previamente informare la ricorrente della sua intenzione, e senza previamente ascoltare la posizione della ricorrente sui fatti che sarebbero alla base delle misure restrittive, il Consiglio ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di fornire una motivazione nonché prove sufficienti per l'adozione delle misure restrittive.